

Codice DB1603

D.D. 27 ottobre 2014, n. 717

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista. DE CANIO ROSINA

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis che al comma 1 prevede, ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all' articolo 3 della l.r. 54/92, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista;

vista la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista) in particolare l'articolo 3 dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale;

vista la DD n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "l.r. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda di DE CANIO ROSINA (prot. n. 11418/DB 1603 del 07.10.2014)volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore per la qualificazione di estetista (art 3, comma 1 lettera b) della l.r.54/92);

con suddetta istanza DE CANIO dichiarava di aver svolto nell'ultimo quinquennio attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, per un periodo non inferiore a 3 anni in qualità di dipendente presso impresa del settore di estetica (CENTRO ESTETICO LA ROSA REA VC 183979)

atteso che:

la qualificazione professionale di estetista, ai sensi dell'art. 3 della L.r 54/1992 smi, si consegue dopo il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto:

a) da un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

a) da un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento

ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

considerato che l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto, estratto conto Previdenziale, cedolini sono conservati presso la Direzione Attività produttive- Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRETTORE

visto il D.lgs. n. 165/2001

visto l'art. 95 dello Statuto Regione Piemonte

vista la L.R. n. 23/2008

vista la L. R. n. 1/2009 s.m.i.

vista la L. R. n. 54/92 smi Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista, in particolare l' art. 3 (Conseguimento della qualificazione professionale)

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere DE CANIO ROSINA (omissis) al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/92 smi per conseguire la qualificazione professionale di Estetista.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 33/2013.

p. Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto
La Dirigente del Settore
Lucia Barberis